

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Si comunica che con Deliberazione Consiliare n. 50 dd. 29 luglio 2010 è stata deliberato di integrare il Regolamento Edilizio del Comune di Trieste con l'articolo Articolo 91 ter – Attività di rilevanza edilizia nelle zone omogenee A e B0 il quale dispone:

Articolo 91 Ter – Attività di rilevanza edilizia nelle zone omogenee A e B0

“Nelle zone omogenee A e B0, così come individuate nella deliberazione consiliare n. 29 dd. 27.04.2010, sono realizzabili previo ottenimento del titolo abilitativo (Dia o Pdc)) le seguenti attività di rilevanza edilizia nel rispetto dei limiti ed in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici e del regolamento edilizio comunale:

- sostituzione infissi e serramenti, rinnovamento e sostituzione finiture edifici (interventi ricompresi nella lettera a) dell'articolo 16 del Codice);
- depositi temporanei di merci o di materiali a cielo aperto purchè non espressamente vietati dagli strumenti urbanistici comunali e comunque per un tempo non superiore a 12 mesi (lettera e) dell'art. 16 del Codice);
- interventi di ornamento dell'edificio o sue pertinenze (lettera i) dell'art. 16 del Codice);
- realizzazione di tettoie o pavimentazione di aree pertinenziali degli edifici o unità immobiliari esistenti, anche destinate a parcheggio, che comportino un'occupazione complessiva massima di 20 mq. rispettivamente di superficie coperta o di superficie utile per unità immobiliare (lettera j) dell'art. 16 del Codice);
- realizzazione di pertinenze di edifici o di unità immobiliari esistenti che comportino volumetria, bussole, verande, serre e depositi attrezzi simili, nei limiti del 10% del volume utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti, se a destinazione residenziale, o nei limiti del 5% della superficie utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti se a uso diverso dalla residenza. Tali interventi non possono comunque comportare un aumento superiore a 100 mc. della volumetria utile della costruzione originaria (lettera k) dell'art. 16 del Codice.”